



REGIONE MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2022 – BANDO MISURA 9.1 - Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

Sottomisura 9.1. – “Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”.

Obiettivi sostenere lo sviluppo di forme di aggregazione in quei comparti che, seppure presenti nella realtà regionale, sono poco o per niente organizzati.

Destinatari del bando Organizzazioni di produttori (OP) ed associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), ufficialmente riconosciute dalla Regione Marche, ai sensi della normativa vigente, con sede legale sul territorio regionale.

Annualità 2022

Dotazione finanziaria assegnata

€ 1.020.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

22/11/2022 ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Andrea Albanesi – Funzionario del Settore Politiche Faunistico Venatorie e ittiche - SDA PU **Telefono** 071-806.3811 – **Indirizzo mail:** andrea.albanesi@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	1
2. Obiettivi e finalità	2
3. Ambito territoriale	2
4. Dotazione finanziaria	3
5. Descrizione del tipo di intervento	3
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	3
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	3
5.2 Tipologia dell'intervento	4
5.3 Spese ammissibili	4
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	5
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	5
5.5 Selezione delle domande di sostegno	5
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	5
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	8
6. Fase di ammissibilità	8
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	8
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	8
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	9
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	9
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	10
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	11
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	11
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	12
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	12
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria</i>	12
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	12
7. Fase di realizzazione e pagamento	13
7.1 Variazioni progettuali	13
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	13
7.1.2 <i>Documentazione da allegare</i>	14
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	14
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali	14
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	14
7.4 Domanda di pagamento SAL (relative alla 1° 2° 3° e 4° annualità)	14

7.4.1	<i>Istruttoria delle domande</i>	15
7.5	Domanda di pagamento di saldo (relativa alla 5° annualità)	15
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	15
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	16
7.6	Impegni dei beneficiari	16
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	16
7.7	Controlli e sanzioni	17
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	17
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	18

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Comitato di Coordinamento di Misura (CCM): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Domanda di sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

OP: Organizzazione di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e riconosciuta dalla Regione Marche

AOP: Associazione di Organizzazioni di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e riconosciuta dalla Marche

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura 9.1 è intesa a favorire l'avviamento di organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale con la finalità della organizzazione dell'offerta dei prodotti proveniente dai propri soci per il miglioramento della commercializzazione e l'aumento della competitività degli stessi sui mercati.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è inteso a sostenere le finalità previste dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci;
- commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o l'organizzazione di processi innovativi.

Le organizzazioni potranno poi svolgere altre funzioni, nonché intervenire per:

- Il miglioramento delle fasi di produzione, con la riconversione colturale e varietale, con l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- Il miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti attraverso l'innovazione tecnologica, la logistica e la riduzione dei costi di produzione.

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la presente misura è pari ad € 1.020.000,00 ed è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva.

Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I richiedenti della sottomisura sono le organizzazioni di produttori e le loro associazioni nel settore agricolo e forestale che rientrano nella definizione di PMI in possesso dei requisiti di cui al successivo par. 1.2.

I richiedenti del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione competente, o devono aver presentato domanda di riconoscimento che deve risultare in corso di istruttoria; in quest'ultimo caso il riconoscimento dovrà avvenire in data antecedente alla prima domanda di pagamento.

Il riconoscimento deve essere mantenuto fino alla conclusione del 5° anno.

Gli aiuti **non** possono essere concessi:

- A. alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- B. ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
- C. ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.11 sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per la stessa tipologia di spesa.
- D. a chi non è iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
- non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- essere costituita da PMI, come definite ai sensi dell'art 2, del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dell'art. 2 dell'allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014;

- essere ufficialmente riconosciuta dalla Regione Marche ai sensi e degli artt. 152 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013 nel rispetto dei Decreti MIPAAF vigenti per i vari settori e DGR Marche 890 del 02/07/2018, integrata e/o modificata DGR 35 del 22/01/2019, DGR 1538 del 13/12/021 e DGR 242 del 14/03/2022;
Il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione competente può anche non sussistere al momento della presentazione della domanda purché i richiedenti abbiano presentato domanda di riconoscimento e questa risulti in corso di istruttoria; inoltre il riconoscimento deve avvenire in data antecedente alla prima domanda di pagamento.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto deve raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 0,30 da calcolare sulla base di quanto stabilito al par. 5.5.

5.2 Tipologia dell'intervento

Per beneficiare dell'aiuto l'OP deve presentare un piano aziendale, sottoscritto dal rappresentante legale, di durata quinquennale, che descrive le attività che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in relazione a uno o più dei seguenti elementi:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- il miglioramento delle fasi di produzione, con la riconversione colturale e varietale, con l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- il miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti attraverso l'innovazione tecnologica, la logistica e la riduzione dei costi di produzione.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.3 Spese ammissibili

L'aiuto, in forma di sovvenzione diretta, è calcolato in maniera forfetaria ed è destinato all'avviamento dell'attività delle organizzazioni di produttori, non si prevede la rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale. Le spese ammissibili sono solo quelle inerenti il piano aziendale e l'ottenimento dei risultati ivi indicati.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il sostegno è concesso in conto capitale sotto forma di aiuto forfetario (articolo 67 comma 1. c del Reg UE 1303/2013) ed è erogato in rate annuali, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione fino ad un massimo di € 100.000,00 all'anno.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

L'aiuto è calcolato applicando le percentuali di seguito indicate, al valore della produzione commercializzata dalla OP o AOP di produttori agricoli o forestali l'anno precedente come previsto dalla DGR 890/2018 capitolo 2 paragrafo 2b e ss.mm.ii:

anno 1° => 10%;

anno 2° => 8 %;

anno 3° => 6 %;

anno 4° => 4%;

anno 5° => 2 %;

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfetario in conto capitale erogato in rate annuali decrescenti", occorre quindi, applicare tale disposizione attraverso una riduzione dell'1% progressivo dal primo al quinto anno di attività in relazione anche al valore della produzione commercializzata e alla percentuale di aiuto decrescente prevista dal bando per ciascuna organizzazioni dei produttori.

Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per le stesse tipologie di azione.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coerenza delle conseguenti strategie e linee di intervento	20%
B. coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici	20%
C. il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione con la valutazione dei seguenti elementi: 1. il numero dei soci; 2. il valore della produzione commercializzata; 3. la significatività del prodotto nell'economia regionale; 4. la tipologia di prodotto in riferimento alle produzioni biologiche (anche paniere di produzioni bio) e di qualità.	60%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coerenza delle conseguenti strategie e linee di intervento	Punti
1. Il progetto presenta un livello molto buono di analisi delle problematiche dell'offerta dei prodotti trattati dalla OP	1
2. Il progetto presenta un buon livello di analisi delle problematiche dell'offerta dei prodotti trattati dalla OP	0,5
3. Il progetto presenta un sufficiente livello di analisi delle problematiche dell'offerta dei prodotti trattati dalla OP	0
Peso % del primo sotto-criterio	10%
a. Il progetto presenta una elevata aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee di intervento pienamente coerenti con le strategie scelte	1
b. Il progetto presenta una buona aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee di intervento con una buona coerenza con le strategie scelte	0,5
c. Il progetto presenta una sufficiente aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee di intervento sufficientemente coerenti con le strategie scelte	0
Peso % del secondo sotto-criterio	10%

La qualità del progetto viene valutata sia in relazione all'analisi che alla coerenza e consequenzialità degli interventi applicati a livello aziendale.

Il punteggio finale del criterio A è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuno dei 2 sotto-criteri. Il valore del sotto-criterio si ottiene moltiplicando il punteggio assegnato al parametro con il valore percentuale dello stesso.

B. Coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici	Punti
- Progetto coerente con almeno due obiettivi tra tutela ambientale, mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e innovazione.	1
- Progetto coerente con almeno un obiettivo tra tutela ambientale, mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e innovazione.	0,5
- Altri progetti	0

C. Grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione	Punti
1. Numero di associati alla nuova OP superiore al +100% rispetto alla media del numero di associati di tutte le nuove OP	1
2. Numero di associati alla nuova OP compresi tra il +25% e il +100% rispetto alla media del numero di associati di tutte le nuove OP	0,6
3. Numero di associati alla nuova OP compresi tra il -25% e il +25% rispetto alla media del numero di associati di tutte le nuove OP	0,3
4. Numero di associati alla nuova OP minore del -25% rispetto alla media del numero di associati di tutte le nuove OP	0
Peso % del primo sotto-criterio	10%
a. Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP superiore al +100% rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP	1
b. Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP compresi tra il +25% e il +100% rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP	0,6
c. Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP compresi tra il -25% e il +25% rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP	0,3
d. Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP minore del -25% rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP	0
Peso % del secondo sotto-criterio	25%
1. Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda vendibile regionale del settore/prodotto > del 100% della media dei rapporti delle nuove OP	1
2. Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda vendibile regionale del settore/prodotto > del +25% e ≤ +100% rispetto alla media dei rapporti delle nuove OP	0,6
3. Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda vendibile regionale del settore/prodotto > del -25% e ≤ al +25% rispetto alla media dei rapporti delle nuove OP	0,3
4. Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda vendibile regionale del settore/prodotto ≤ al -25% rispetto alla media dei rapporti delle nuove OP	0
Peso % del terzo sotto-criterio	10%
- Almeno il 20% del prodotto commercializzato riguarda produzioni biologiche/ di qualità (DOP IGP STG QM e SQN sistema di qualità nazionale).	1
- Il prodotto commercializzato riguarda produzioni biologiche/ di qualità (DOP IGP STG QM e SQN sistema di qualità nazionale) è al di sotto del 20%.	0
Peso % del quarto sotto-criterio	15%

Il punteggio finale del criterio C è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuno dei 4 sotto-criteri. Il valore del sotto-criterio si ottiene moltiplicando il punteggio assegnato al parametro con il valore percentuale dello stesso.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,30.

A parità di punteggio verrà favorita l'OP o l'AOP che rappresenta il volume più elevato di prodotti commercializzati di qualità (Biologici, DOP, IGP, STG, QM e SQN).

Le domande verranno finanziate in ordine di graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziaria bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verranno verificati in istruttoria domanda di sostegno e dovranno essere posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio non può mai aumentare.

Relativamente alle priorità A e B, l'attribuzione del punteggio è effettuata da una Commissione di Valutazione, nominata dall'AdG dopo la presentazione delle domande, composta da soggetti esperti nelle tematiche relative al PSR interni all'amministrazione regionale.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame sospende i termini per concludere il procedimento.

Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority)

accreditato da AGID (RA - Registration Authority⁵; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno 20/10/2022 fino alle ore 13,00 del giorno 22/11/2022, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto dell'intervento che si intende realizzare
2. i dati dell'associazione e dei singoli associati nonché le finalità dell'associazione;
3. il piano aziendale che dovrà contenere i seguenti elementi minimali:

con riferimento al quinquennio di riferimento:

- un'analisi qualitativa delle criticità e delle problematiche che si intendono risolvere;
- gli obiettivi chiari e misurabili che si intendono raggiungere e che saranno oggetto di verifica a conclusione del Piano;
- una descrizione degli investimenti e delle attività previste con specifiche indicazioni sulla loro fattibilità ed il cronoprogramma su base annuale della loro realizzazione nel quinquennio;
- l'elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Piano;
- delibera di approvazione da parte dell'organo competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) che autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda di sostegno;
- elenco aggiornato dei soci;
- bilancio o documenti contabili dell'organizzazione dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, al fine di consentire la determinazione della produzione effettivamente commercializzata. Se non disponibili dovranno essere presentati i bilanci o documenti contabili dei singoli soci degli ultimi 3 anni o degli ultimi 5 se trattasi di OP nel settore forestale.

⁵ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁶

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- ✓ la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- ✓ la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- ✓ la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Variazioni, integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.⁷

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l’ammissibilità o per l’attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell’esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l’ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Invio di documentazione integrativa

⁶ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le “varianti” che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni che decorrono dal termine di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- verifica di validità tecnica;
- i parametri indicati al paragrafo 5.1.2. "Requisiti dell'impresa" del presente bando;
- verifica di conformità degli interventi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

1. Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la conformità degli interventi agli obiettivi ed alle finalità della misura.

2. Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al cap. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ del dettaglio degli obiettivi prefissati non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso il SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dalla Commissione nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del contributo avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria della misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento. Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- ✓ domanda di pagamento su stato avanzamento lavori SAL (relative alla 1°, 2° 3° e 4° annualità);
- ✓ domanda di pagamento del saldo (relativa alla 5° annualità)

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una richiesta di variante all'anno nell'arco del quinquennio da presentare entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello oggetto di variazione.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono ammissibili modifiche delle linee di attività se compatibili con gli obiettivi enunciati nel Piano Aziendale.

Si può modificare, quindi, la tipologia di attività da realizzare, fermo restando il numero delle attività approvato in sede di concessione del sostegno considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Non sono invece ammissibili varianti che comportano modifiche ai parametri che hanno reso il Piano Aziendale finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.

In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione del piano

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Trattandosi di Piano Aziendale pluriennale sono ammissibili varianti per gli anni successivi, purché preventivamente richieste e autorizzate e coerenti con gli obiettivi della sottomisura e dell'OP/AOP.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità⁸).

7.1.2 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione esplicativa, a firma del Legale Rappresentante, dalla quale risultino le motivazioni che giustificano la richiesta di modifica
- b) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni, ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura e che la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate siano tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Non sono previsti adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Non è prevista l'erogazione di anticipi.

7.4 Domanda di pagamento SAL (relative alla 1° 2° 3° e 4° annualità)

È obbligatorio presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti alle annualità intermedie, esclusa pertanto la 5°.

⁸ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** **1.** Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. **2.** Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. **3.** I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro 30 luglio** dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della prima domanda di pagamento, per qualsiasi ragione entro i termini previsti determina la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento.

La mancata presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro i termini sempre del 30 luglio, comporta la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda devono essere allegati:

- L'ultimo bilancio d'esercizio approvato attraverso il quale evincere il valore della produzione effettivamente commercializzato nell'anno precedente;
- Relazione tecnica annuale, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, sullo stato di avanzamento del PA che includa:
 1. descrizione degli interventi realizzati;
 2. schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate
 3. risultati conseguiti
 4. libro soci

7.4.1 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico abilitato.

Prima di procedere al pagamento potranno essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo (relativa alla 5° annualità)

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 30 agosto**.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) Bilancio d'esercizio approvato attraverso il quale evincere il valore della produzione effettivamente commercializzato nell'anno precedente;
- b) Relazione tecnica finale, redatta da tecnico abilitato, che includa:
 1. descrizione degli interventi realizzati;
 2. schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate
 3. risultati conseguiti
 4. libro soci

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di sostegno. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato e al recupero totale di quanto erogato.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza del Settore Audit e Controlli di secondo livello relativi ai Fondi Comunitari.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

- ✓ svolgere l'attività secondo i contenuti e le modalità del progetto approvato (coerenza con il piano di azione);
- ✓ conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- ✓ consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- ✓ presentare la rendicontazione nei termini indicati;
- ✓ restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- ✓ dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. (cfr paragr. 7.6.1).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità del finanziamento FEASR ricevuto per la realizzazione dei progetti si deve fare riferimento a quanto previsto nelle "Linee guida per i Beneficiari" scaricabili al seguente link:

[http://www.regione.marche.it/Portals/0/PSR_Marche/Beneficiari/Linee_guida_beneficiari%20\(2\).pdf?ver=2017-05-23-141732-047](http://www.regione.marche.it/Portals/0/PSR_Marche/Beneficiari/Linee_guida_beneficiari%20(2).pdf?ver=2017-05-23-141732-047)

In particolare:

- a) Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nei seguenti modi:
 - descrivendo, se dispone di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione che è stata finanziata, evidenziando il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - esponendo al pubblico, in base all'entità del finanziamento, poster, targhe o cartelloni secondo le seguenti indicazioni:
 - per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro:

- obbligo di esporre una targa informativa 700x500 mm
 - per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione):
 - obbligo di esporre un cartellone temporaneo 1000x700 mm.
- b) Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (1000x700), indicante il nome e il principale obiettivo dell'operazione e che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
 - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Tutte le azioni di informazione, comunicazione e divulgazione realizzate nell'ambito dei progetti e i Gruppi Operativi devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, riportando l'emblema dell'Unione ed il piedino istituzionale PSR scaricabile all'indirizzo web seguente:

http://www.regione.marche.it/Portals/0/PSR_Marche/immagini/img%20coordinata/PIEDINO%20ISTITUZIONALE_PSRMarche.jpg?ver=2017-09-06-135108-660

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/201413, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con DGR n. 1150 del 19/09/2022.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SAL e SALDO, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR alla Commissione di Riesame osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁹.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative al trattamento dei dati è: rdp@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 20 del 09/11/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – con funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di Intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed il tempo stabilito, per i fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR